



FAQ

BANDO DI CONCORSO PROGRAMMA ITACA 2026/27

Si invita a pianificare attentamente la durata del soggiorno studio per evitare problematiche con l'organizzatore del viaggio e con il rimborso della borsa INPS. Si esplicita, pertanto, quanto segue:

1. **Durata minima:**
 - **Soggiorno annuale:** almeno 9 mesi.
 - **Soggiorno Semestrale:** almeno 20 settimane.
 - **Soggiorno Trimestrale:** almeno 11/12 settimane.
2. **Criteri di assegnazione:**
 - La **borsa semestrale** corrisponde a un periodo di permanenza **superiore a 5 mesi** (minimo 20 settimane)
 - La **borsa trimestrale** corrisponde a un periodo di permanenza **inferiore a 5 mesi**
 - Se il soggiorno è un **quadrimestre** (fino a 4 mesi), il candidato deve scegliere la **borsa trimestrale**.
3. **Rientro prima di Natale:**
 - Chi partendo a settembre prevede di rientrare prima di Natale deve scegliere una borsa trimestrale. Solo nel caso di permanenza anche nel mese di gennaio potrà scegliere la borsa semestrale.
4. **Partenza dopo Natale**
 - Chi partendo a gennaio prevede di rientrare a fine maggio deve scegliere una borsa trimestrale. Solo nel caso di permanenza anche nel mese di giugno potrà scegliere la borsa semestrale.
5. **Attenzione nella scelta del soggiorno:**
 - L'INPS non rimborserà soggiorni semestrali che siano stati effettivamente fruiti per meno di quattro mesi.

- È fondamentale che la durata del soggiorno sia compatibile con la borsa di studio vinta, indipendentemente dalle peculiarità del sistema scolastico del paese ospitante.

6. **Rientro anticipato**

- La metà del soggiorno per il rientro anticipato viene calcolata sull'intero periodo solare per il quale si è ottenuto il beneficio a prescindere dal calendario scolastico e precisamente
 - soggiorno annuale: 6 mesi e un giorno
 - soggiorno semestrale tre mesi e un giorno
 - soggiorno trimestrale 45 gg di calendario.

DOMANDA: Sono un neoassunto, posso presentare domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: Potrà presentare domanda solo se dipendente della Pubblica Amministrazione, iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali **per un periodo non inferiore ad un anno**, con trattenuta mensile dello 0,35% sul cedolino stipendio, o dipendente iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici. Inoltre, la titolarità del diritto dovrà essere vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un neoassunto a tempo indeterminato, con iscrizione all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici con trattenuta dello 0,35% sullo stipendio, posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: Sì, purché la titolarità del diritto sia posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un insegnante precario nella Pubblica Amministrazione, lavoro ogni anno per alcuni mesi e attualmente ho un contratto a tempo determinato per 7 mesi. Posso presentare domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Potrà partecipare al bando solo se ha già maturato almeno un anno di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con trattenuta mensile dello 0,35% nel cedolino stipendio. La supplenza dovrà essere vigente al momento della domanda e, in caso di ammissione al beneficio, fino al rientro dal soggiorno del beneficiario, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un pensionato, posso presentare la domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Potrà presentare domanda soltanto se pensionato della Pubblica Amministrazione, iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per un periodo non inferiore ad un anno, con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione

DOMANDA: Sono un pensionato della Pubblica Amministrazione non iscritto alla Gestione Credito (non ho trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione), posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: No, il pensionato della Gestione Dipendenti Pubblici, compreso il titolare di pensione indiretta o di reversibilità, non iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non può partecipare al bando.

Può partecipare solo il pensionato della Pubblica Amministrazione che sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione.

DOMANDA: Sono un pensionato della Pubblica Amministrazione non iscritto al Fondo Credito. Considerato che per poter partecipare alle prestazioni welfare gestite dal fondo Inps devo essere iscritto, come posso iscrivermi? Dopo quanto tempo, potrò partecipare ai relativi bandi?

Risposta:

La domanda per iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali potrà essere presentata dal pensionato:

- per via telematica, entrando tramite SPID o CIE o CNS nella propria area riservata del sito www.inps.it, seguendo il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali". Nella home page della procedura sono presenti le seguenti funzionalità:
 - Nuova domanda, per inserire la domanda di adesione;
 - Consultazione domanda, per visualizzare la domanda inoltrata ed esportarla in formato PDF;
 - Consultazione stato lavorazione pratica, per visualizzare lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo della pratica.
- tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è irrevocabile e le relative prestazioni potranno essere richieste dopo un anno dall'iscrizione.

DOMANDA: Sono un dipendente pubblico iscritto al Fondo e ho un ragazzo in affido temporaneo, posso usufruire della prestazione anche per lui, oltre che per i miei figli?

Risposta: Il bando di concorso prevede che siano equiparati ai figli, i giovani affidati per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori e i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, non sono ammessi minori con DSU autonoma.

DOMANDA: Sono un genitore separato. Quale ISEE devo compilare per mio figlio? Risposta: Il bando prevede che il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può

presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2025 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sui dati da inserire è necessario consultare le istruzioni fornite per la compilazione della DSU all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE".

DOMANDA: Vorrei presentare la domanda di partecipazione per i miei figli ma non ho richiesto ancora l'Isee. Posso inserirla in un secondo momento sempre entro la scadenza del bando?

Risposta: No, la data di presentazione della DSU per la richiesta dell'Isee deve essere pari o antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il sistema non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

DOMANDA: In fase di domanda ho inserito un dato non corretto, posso recuperare la domanda e rettificarlo?

Risposta: No, non è possibile rettificare e/o integrare dati su domande già acquisite a sistema, né sarà possibile farlo successivamente. Pertanto, deve compilare e inviare una nuova domanda entro e non oltre i termini di scadenza del bando. In fase istruttoria sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente (l'ultima acquisita).

DOMANDA: Ho inviato la domanda ma nel consultarla in Area Riservata ho verificato che alcuni dati acquisiti dagli archivi non sono corretti, che posso fare?

Risposta: Accedendo entro 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 3 marzo 2025) alla propria Area riservata, potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a **diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE**.

DOMANDA: Ho verificato che la procedura telematica non ha acquisito correttamente i voti di mio figlio. Come faccio ad inserire i voti di giugno nelle materie in cui il giudizio era sospeso, considerato che mio figlio è stato promosso in seguito al sostenimento degli esami di riparazione a settembre? Devo inserire anche il numero di debiti?

Risposta: Dovranno essere inseriti tutti i voti conseguiti a giugno, ad esclusione dei i voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione cattolica che non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti. In caso di giudizio sospeso, per conoscere il voto attribuito nella relativa materia, dovrà rivolgersi alla segreteria dell'Istituto frequentato dallo studente.

DOMANDA: È necessario stipulare l'assicurazione obbligatoria per annullamento e malattia?

Risposta: Sì, tra i requisiti minimi del contratto è presente l'assicurazione obbligatoria per l'annullamento e la malattia. Bisognerà porre la massima attenzione nella scelta del prodotto più adeguato tra quelli proposti, tenuto conto che in caso di mancata partenza o rientro anticipato l'Istituto procederà con il recupero della quota liquidata in acconto, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio. Purtroppo, dopo la presentazione della domanda, mio marito, titolare e richiedente della prestazione è deceduto. Come posso accedere nella pratica?

Risposta: Deve rivolgersi alla sede/Polo Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti.

DOMANDA: dopo aver accettato il beneficio e inviato tutti i dati ho rilevato l'inserimento di un IBAN errato. Come posso modificare l'IBAN?

Risposta: Per effettuare la variazione delle coordinate bancarie, deve accedere sul Portale Welfare INPS all'Area riservata, nella sezione "Le mie domande", accedere alla domanda e, nella cartella "dati pagamento", inserire un codice IBAN di cui Lei risulti intestatario, ad esclusione dei libretti postali.

DOMANDA: Ho ricevuto una mail nella quale INPS mi comunica che, con riferimento alla mia domanda di partecipazione al bando, non è stato possibile effettuare la validazione telematica del codice IBAN inserito in procedura, quindi non possono pagarmi il contributo. Cosa devo fare?

Risposta: Se il codice IBAN del conto corrente o dello strumento finanziario sul quale sta richiedendo il pagamento non è intestato o cointestato a Lei, deve accedere all'Area riservata nella sezione "Le mie domande" sul Portale Welfare INPS, per inserire un nuovo codice IBAN di cui Lei risulti intestatario.

Qualora, invece, Lei sia intestatario del codice IBAN inserito in fase di allegazione documenti, dovrà trasmettere, con PEC alla sede territoriale/Polo Welfare competente che ha in carico la domanda, copia in formato pdf del modulo di identificazione finanziaria, reperibile sul sito INPS nella sezione Prestazioni/Moduli, debitamente compilato e sottoscritto, nonché validato dal suo istituto bancario/finanziario. Sarà necessario trasmettere, unitamente al modulo, copia di un suo documento di identità in corso di validità, sempre in formato PDF.

DOMANDA: È obbligatorio indicare una seconda opzione di destinazione e durata del soggiorno?

Risposta: No, non è obbligatorio. È una scelta facoltativa. Se lo studente risulta assegnatario della seconda opzione indicata, questa sarà considerata definitiva: significa che, qualora non rientri tra i

vincitori della prima scelta, si verifica la posizione per la seconda scelta e, se utile, questa viene attribuita.

Nota: se l'obiettivo è, ad esempio, il soggiorno di intero anno, conviene non indicare una seconda scelta, poiché si potrebbe rientrare nella prima opzione grazie agli scorrimenti di graduatoria previsti dal bando.

DOMANDA: Cosa accade se lo studente non viene assegnato né alla prima né alla seconda opzione?

Risposta: Qualora lo studente non risulti collocato in posizione utile per l'assegnazione della prima o seconda scelta, sarà inserito nella graduatoria relativa ai soggiorni con destinazione e durata pari a quella indicata nella prima opzione, in base al punteggio conseguito, ai fini dell'eventuale scorrimento.

DOMANDA: Sono vincitore della graduatoria per soggiorno di intero anno in Europa: posso modificare la scelta e beneficiare della borsa di studio per sei mesi in Europa?

Risposta: No. L'assegnazione ottenuta in graduatoria è definitiva e non è possibile modificare la durata del soggiorno o la tipologia di opzione indicata in domanda, salvo quanto espressamente previsto dal bando in caso di rinuncia, che comporta la perdita del beneficio.

Nota: questo principio vale per tutte le modifiche da una graduatoria all'altra